

GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING

n. 26/08

Così composto:

Avv. Luca Fiormonte
Avv. Luca Amato
Avv. Luigi Di Maio
Dott. Antonio Marra
Prof. Marcello Chiarotti
Prof. Ercole Brunetti

Vice Presidente
Componente giuridico ordinario
Componente giuridico ordinario relatore
Componente giuridico ordinario
Componente tecnico non votante
Componente tecnico non votante

Decisione

Sul provvedimento di deferimento della Procura Antidoping a carico del ciclista amatoriale Guidi Fabrizio.

Il ciclista amatoriale Guidi Fabrizio nato a Pontedera il 13/04/1972 è stato oggetto di accertamenti nell'ambito del procedimento penale di cui all'operazione "OIL FOR DRUG" svolti dal nucleo Antisofistigazioni e Sanità dei Carabinieri di Firenze, relative al procedimento penale n. 33917/03 R.G. a carico di Nocera Luciano + altri sul commercio clandestino e sull'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, nonché sull'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

L'indagine in esame ha riguardato una estesa realtà criminale connessa al traffico di sostanze farmacologicamente attive destinate al doping sportivo ed in particolare verso atleti praticanti il ciclismo in tutte le sue categorie (professionistico, dilettantistico, amatoriale) o di altre discipline sportive come l'atletica leggera.

E' stato evidenziato un consistente traffico di sostanze dopanti con particolare riguardo ad ormoni peptici , glicoproteici e anabolizzanti quali corticotropina (ACTH) eritropoietina (EPO) ormone della crescita (CH) o somatotropina (STH) gonatropina corionica umana (HCG) IGF -1 e 3 testosterone e derivati.

A gestire questo mercato vi era una associazione a delinquere costituita da personaggi noti quali Camerini Maurizio, Nocera Luciano, Giustarini Simone, Santucci Andrea, Balestri Maurizio, Coconi Cesare ed altri personaggi di non minore caratura che ruotavano intorno e tutti attivi sul mercato. Dell'esistenza di questo fenomeno si trova conferma nei resoconti dell'ex d.s. Baccin e dell'ex atleta Salce che svelavano molti misteri e raccontavano dell'esistenza di un meccanismo ben rodato ed attivo da anni. Il Fabrizio Guidi viene individuato, nel corso delle

indagini, quale cliente del Balestri Maurizio. Le intercettazioni telefoniche tra il Balestri ed il Guidi sono diverse e spesso parlano di roba che si ritiene possa trattarsi di sostanze dopanti.

Il Balestri ed il Guidi, come risulta dalle telefonate, si incontrano più volte sempre per lo scambio di roba o di prodotti atti a migliorare le prestazioni come quando si parla di buste che il Balestri passava al Guidi e che in realtà erano verosimilmente sacche di sangue.

Il Guidi nel corso dell'interrogatorio del 22 febbraio 2008 dichiarava di essere stato tesserato con la F.C.I. fino al 2007 e di non aver rinnovato il tesseramento per il 2008; di conoscere il Maurizio Balestri in quanto ciclista, direttore sportivo e titolare di un negozio di bici a Pisa; che le telefonate con il Balestri non avevano il significato che gli è stato attribuito di consegna di sostanze dopanti e che le parole ruote ad esempio, ascoltate nelle telefonate, si riferivano alle ruote delle biciclette e circa la telefonata del 20 marzo 2004 le parole "il gran casino" si riferivano al disaccordo che la sera precedente alla gara Milano - Sanremo c'era stato nel corso della riunione per decidere la tattica della gara.

Per quanto concerne il sequestro di una confezione di KRIPTOCUR 0,2 mg. avvenuto il 26/5/2004 nel corso di una perquisizione nell'abitazione del padre Guidi Giuseppe faceva presente che lui in quel periodo, come risulta dal libretto di soggiorno svizzero che esibiva, viveva con la famiglia in Svizzera e non sapeva spiegare il perché il padre (imbianchino) era in possesso della sostanza rinvenuta. Per quanto concerne il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Pisa con l'accusa di cui agli artt. 2 e 9 c.2 della legge n.376/2000 precisava che era ancora pendente.

Sentito successivamente il padre del Guidi sui motivi per cui era stata rinvenuta nella sua abitazione la confezione del medicinale KRIPTOCUR, Spray nasale contenente il principio attivo gonadorelina, affermava che era di sua proprietà, che l'aveva acquistata in farmacia ma non ricordava il nome del medico che l'aveva prescritta e per quale patologia.

Da quanto detto appariva evidente che il Guidi aveva violato l'art.2.2 (uso o tentato uso di una sostanza vietata e metodi proibiti). Pertanto sulla base della informativa dei Carabinieri, delle intercettazioni telefoniche con Maurizio Balestri, del verbale di perquisizione e sequestro della sostanza vietata, appariva chiara la piena responsabilità del Guidi che doveva essere deferito e sanzionato per aver violato le disposizioni della vigente normativa antidoping. Tuttavia, considerato che il Guidi non era più tesserato con la Federazione Ciclistica Italiana, la Procura chiedeva che al medesimo venisse irrogata, ai sensi del combinato disposto dell'art.10.2 del vigente regolamento per l'attività antidoping e dell'art. 4 del vigente "procedimento disciplinare ed Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura antidoping", la sanzione della inibizione per anni due a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle F.S.N. o D.S.A. ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi.

L'avv. Luca Morgagni difensore di fiducia del Guidi, nella sua memoria contestava la fondatezza degli addebiti mossi dalla Procura al suo assistito perché privi di valido e credibile supporto probatorio a sostegno delle accuse. Inoltre affermava che le norme che la Procura aveva applicato nel caso in esame erano entrate in vigore successivamente ai fatti contestati e addirittura dopo l'interrogatorio del Guidi avvenuto in data 22/2/2008 per cui tale norma non poteva trovare applicazione nel caso in esame ai sensi dell'art. 24.5 del codice WADA e di conseguenza è nullo e illegittimo l'atto di deferimento.

Sosteneva poi che l'accusa era fondata su mere informative della Polizia e sulla interpretazione ed il riassunto di un operatore di polizia senza alcun contraddittorio con la difesa e comunque senza alcuna garanzia di oggettività, oltre che con gravi imprecisioni e infarcite di errori come si deduce dall'atto di deferimento. Al riguardo in particolare il difensore si riferiva ad una telefonata del 20 gennaio 2004 nella quale il Maurizio Balestri chiamava il Guidi al numero 3294513411 mentre in un'altra telefonata del 17 febbraio 2004 il Guidi chiamava il Balestri e veniva indicato come numero chiamato sempre il 3294513411 per cui ci sarà stata una inversione di voci tra chi chiamava

e chi rispondeva. Questa leggerezza dei verbalizzanti, aggiungeva il legale, non escludeva che poteva essere stata ripetuta nel riportare il contenuto delle altre telefonate.

Infatti per quanto concerne le telefonate esse non consentono di risalire ad una condotta illecita, così per quanto concerne la telefonata in cui si parla di ruote di bicicletta come quando si parla di buste non si riferiva a sacche di sangue ma ad una busta contenente appunti e tabelle di allenamento, come può rilevarsi dalla dichiarazione di un testimone tale Fulvio Valentini. Del resto la Procura non aveva dato alcuna dimostrazione che il Guidi avesse usato o tentato di usare alcuna specifica sostanza dopante o metodo proibito. Quanto poi all'accusa di possesso di sostanze dopanti, fondata sulla perquisizione nel corso della quale era stata rinvenuta una confezione di KRITPOCUR 0,2 mg fa rilevare che il Guidi non viveva in quella abitazione da mesi, essendosi trasferito in Svizzera con la famiglia come risulta dal certificato di residenza A.I.RE. del Comune di Buti da cui si rileva che dal 27/02/2004 era residente in Svizzera.

Concludeva affermando che non poteva ritenersi provata alcuna condotta illecita a carico del Guidi e pertanto chiedeva di dichiarare non applicabili allo stesso le norme di cui al provvedimento di deferimento e proscioglierlo dagli addebiti formulati a suo carico e in subordine in via istruttoria chiedeva l'audizione quali testi di Guidi Giuseppe, padre di Fabrizio e Valentini Fulvio, testimone dell'apertura della busta e del suo contenuto.

Il G.U.I. all'udienza dell'8 maggio, dopo aver ascoltato il rappresentante della Procura Antidoping Avv. Maiello il quale confermava le accuse a carico del Guidi e ribadiva la richiesta di due anni di inibizione non essendo l'atleta tesserato per la F.C.I., dava la parola al difensore di fiducia Avv. Morgagni il quale ripeteva quanto già sostenuto nella sua memoria e cioè che la Procura non aveva portato nessun elemento valido e credibile a supporto delle accuse di violazione delle norme antidoping del codice WADA e che dette norme erano successive al verificarsi dei fatti contestati e pertanto non applicabili al caso in esame.

Questo Collegio successivamente si riuniva in Camera di Consiglio e alla fine emetteva il dispositivo comunicato alle parti.

Il Collegio ritiene che le argomentazioni del legale relative alla inapplicabilità delle norme al caso in esame vanno respinte perché il CONI, aveva recepito la nuova versione delle norme sportive antidoping deliberate dalla Giunta Nazionale il 25 giugno 2007 con le quali tra le altre innovazioni si stabiliva al n. 3 che "E' previsto un unico grado di giustizia sportiva federale mentre l'appello si svolgerà davanti al Giudice di Ultima Istanza del C.O.N.I. in armonia con quanto stabilito dal Programma Mondiale Antidoping WADA. Per questo le F.S.N. e le D.S.A. devono attribuire al proprio Organo di giustizia, competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni dei propri organi di giustizia, competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni dei propri Organi di Giustizia Sportiva, la competenza di primo grado in materia di violazione delle N.S.A. In regime transitorio, per i procedimenti per i quali vi è già stato il deferimento da parte dell'Ufficio di Procura Antidoping all'Organo di Giustizia Federale di primo grado, continuano ad applicarsi le norme processuali della precedente versione delle N.S.A.

In tutti i casi, completato il procedimento del Giudice di Ultima Istanza, è possibile sempre presentare appello esclusivamente al TAS."

Il G.U.I. nella seduta del 27 luglio 2007 così deliberava: "Il G.U.I. nella sua collegialità, detta la seguente norma interpretativa di diritto processuale intertemporale, per quanto concerne l'entrata in vigore della nuova Normativa Antidoping. In particolare, se il deferimento è avvenuto prima della entrata in vigore della nuova versione delle Norme Sportive Antidoping, si applica la vecchia procedura; se invece, il deferimento è avvenuto successivamente, si applicherà la nuova Normativa ed il G.U.I. giudicherà, in materia di doping, in qualità di organo d'appello."

Pertanto, poiché il deferimento è avvenuto in data 4/3/2008 non trova applicazione quanto affermato dal legale.

Si ritiene inoltre di valutare negativamente il rinvenimento della sostanza "KRIPTOUR 0.2 mg." nel corso della perquisizione nell'abitazione del padre le cui giustificazioni sul possesso della sostanza

hanno lasciato molti dubbi sulla loro veridicità. Inoltre le numerose telefonate intercorse con personaggi ritenuti facenti parte di una vera e propria associazione a delinquere attiva sul mercato per il commercio clandestino di farmaci e di sostanze dopanti e dai quali l'atleta si riforniva, come si rileva dalle telefonate quando parlano di acquisto di "roba" o di "ruote" o di ritirare la "busta" riferita a "sacche di sangue". Infine la conclusione delle indagini dei Carabinieri del NAS che hanno denunciato il Guidi per "il reato di cui agli artt. 2 e 9 c. 2 L. 376/2000 per essersi sottoposto alla pratica dopante vietata della emotrasfusione, non giustificata da condizioni patologiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche nell'attività sportiva praticata". Da tutti questi elementi si ritiene di poter confermare gli addebiti della Procura Antidoping per avere il Guidi violato le norme antidoping e precisamente l'art. 2.2 (uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito) e l'art. 2.6 (possesso di sostanze vietate e metodi proibiti).

Per questi motivi

Il G.U.I. nel procedimento disciplinare a carico di Fabrizio Guidi, soggetto non tesserato alle F.S.N. e alle D.S.A., dichiara lo stesso Guidi responsabile degli addebiti ascrittigli e, visti gli artt. 10.2 delle Norme Antidoping e 4.7 del Procedimento Disciplinare ed Istruzioni Operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping, infligge al Guidi la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN o DSA ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti e al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti Enti sportivi.

Riserva per il deposito della motivazione il termine di giorni 30.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle F.S.N., alle D.S.A., agli E.P.S., alle parti e alla WADA.

Roma lì 8 maggio 2008

Il Componente Estensore
Avv. Luigi Di Maio

Il Vice Presidente
Avv. Luca Fiormente